



# **Regolamento dell'Ufficio perizie extragiudiziarie della FMH**

del 20 giugno 2019

# I Premesse generali, condizioni per appellarsi all'Ufficio perizie della FMH

## Art. 1 Compiti dell'Ufficio perizie

- 1 La Federazione dei medici svizzeri (FMH) gestisce un Ufficio perizie extragiudiziarie<sup>1</sup>. In collaborazione con le società mediche specialistiche, l'Ufficio perizie incarica un perito o un gruppo di periti, qualora un paziente presume che un medico o un ospedale abbia violato l'obbligo di diligenza o sia responsabile di una colpa d'organizzazione e che questa violazione o questa colpa sia causa di un danno alla salute.
- 2 Il trattamento del paziente deve essere avvenuto in Svizzera.
- 3 L'Ufficio perizie coordina la procedura. Non è un'autorità di vigilanza.

## Art. 2 Dovere dei membri della FMH di costituirsi in giudizio e di collaborare

- 1 Quando la pretesa di risarcimento è diretta contro un medico con attività indipendente e che al momento della richiesta del paziente è o era membro della FMH, quest'ultimo ha il dovere<sup>2</sup> di prendere parte alla perizia accettata dall'Ufficio perizie e di collaborare. I membri della FMH hanno il dovere di mettere a disposizione tutti i documenti medici rilevanti, di rilasciare le informazioni necessarie per la procedura, di designare la loro assicurazione responsabilità civile e di annunciare il caso presso quest'ultima.
- 2 Qualora un membro della FMH rifiutasse di prendere parte ad una procedura peritale accettata dall'Ufficio perizie, quest'ultimo ne informa il Comitato centrale della FMH, il quale può segnalare il membro della FMH presso la competente Commissione deontologica per violazione dell'art. 35 del Codice deontologico della FMH.
- 3 Chi non è membro della FMH non ha il dovere prendere parte alla procedura. Per lo svolgimento di una perizia FMH, il richiedente deve ottenere l'accordo del medico in questione e della sua assicurazione responsabilità civile. Il medico che ha dato il suo accordo sottostà al dovere di collaborazione come un membro della FMH.

## Art. 3 Responsabilità di terzi

Nei casi in cui la pretesa di risarcimento non è fatta valere, o non esclusivamente, contro il medico (ma per esempio contro l'ospedale o il cantone), il richiedente deve ottenere l'accordo di questo terzo.<sup>3</sup> Concesso l'accordo, essi hanno gli stessi doveri di collaborazione come un membro della FMH.

## Art. 4 Legittimazione per appellarsi all'Ufficio perizie (richiedente)

- 1 Ha il diritto di appellarsi all'Ufficio perizie il paziente che presume una violazione dell'obbligo di diligenza o una colpa d'organizzazione che sono causa di un danno alla salute.
- 2 Il paziente può farsi rappresentare da un avvocato che pratica l'avvocatura (rappresentante legale). L'Ufficio perizie può concedere la rappresentanza legale ad altre organizzazioni e istituzioni (ad es. le organizzazioni dei pazienti). Alle assicurazioni è concessa la rappresentanza quando non sussiste un conflitto d'interessi. L'Ufficio perizie esige una procura.
- 3 Se il paziente è incapace di discernimento o deceduto, la persona che ha il diritto di rappresentanza o gli eredi legittimi o quelli istituiti, nonché il partner convivente possono inoltrare una richiesta al posto del paziente e subentrare nella procedura (rappresentanti). L'Ufficio perizie esige una prova.

## Art. 5 Qualità di parte e diritti processuali

- 1 Nella procedura peritale hanno qualità di parte:
  - a) il paziente (o il suo rappresentante secondo l'art. 4 cpv. 3);
  - b) il medico coinvolto (medico libero professionista o medico accreditato);
  - c) l'ospedale coinvolto;
  - d) l'assicurazione di responsabilità civile.
- 2 Le parti hanno i seguenti diritti processuali:
  - a) scelta della procedura;
  - b) accettare o ricusare il perito proposto dalla società medica specialistica;
  - c) proporre un esperto scelto di comune accordo;
  - d) domande convenute tra le parti;

<sup>1</sup> In seguito "Ufficio perizie".

<sup>2</sup> Decisione della Camera medica ordinaria del 24 giugno 1993, Bollettino dei medici svizzeri dell'8 settembre 1993, pag. 1366.

<sup>3</sup> È auspicabile che i terzi coinvolti diano il loro accordo a una richiesta di perizia ragionevolmente motivata. Ciò vale anche per chi non è membro della FMH e che non ha il dovere sottostarsi alla procedura (cfr. art. 2 cpv. 3).

- e) partecipare ad una perizia congiunta della FMH;
- f) diritto di essere sentiti dal perito;
- g) partecipare alle spiegazioni orali della perizia scritta.

## **Art. 6 Condizioni generali per appellarsi all'Ufficio perizie**

- 1 Ci si può rivolgere all'Ufficio perizie, quando:
  - a) un paziente presume una violazione dell'obbligo di diligenza o una colpa d'organizzazione dalle quali deriva un danno alla salute, e
  - b) le transazioni tra le parti, senza perizia, non hanno portato ad una soluzione di comune accordo per regolare il caso.
- 2 Non ci si può rivolgere all'Ufficio perizie, quando:
  - a) si tratta di un caso di ricovero a scopo di assistenza; o
  - b) un tribunale ha già emesso una sentenza, cresciuta in giudicato, sulla presunta violazione del dovere di diligenza o colpa d'organizzazione o quando un procedimento giudiziario (di diritto civile, penale o pubblico) è già pendente<sup>4</sup>. Restano riservati i casi di interruzione della prescrizione con azione presso il tribunale; o
  - c) quando è già stata redatta di comune accordo una perizia nella stessa pratica<sup>5</sup>; o
  - d) quando, al momento in cui viene richiesta la perizia, il diritto al risarcimento in relazione al sospetto di violazione dell'obbligo di diligenza o di una colpa d'organizzazione è prescritto o perento.

## **Art. 7 Doveri di collaborazione del richiedente, esenzione dall'obbligo di segreto medico**

- 1 Il richiedente mette a disposizione dell'Ufficio perizie tutti i documenti necessari e a lui accessibili. Trasmette al perito tutte le informazioni necessarie.
- 2 Il paziente rimane a disposizione per sottoporsi agli esami proposti dal perito. Le spese che eventualmente ne derivano, di viaggio, d'interpretariato o altre spese sono a suo carico.
- 3 Il paziente libera per iscritto dal segreto professionale ogni medico e ospedale con il quale ha avuto a che fare durante, prima e dopo il trattamento relativo alla sospettata violazione dell'obbligo di diligenza o colpa d'organizzazione. La liberazione vale nei confronti dell'Ufficio perizie e dei partecipanti alla procedura peritale. Qualora il paziente fosse incapace di discernimento o già deceduto, i sopraccitati medici o ospedali devono chiedere alle autorità cantonali l'esenzione dal segreto professionale.
- 4 Se il richiedente trasgredisce il suo dovere di collaborazione, l'Ufficio perizie si riserva il diritto di rifiutare la richiesta e di chiudere la procedura.
- 5 In caso di comportamento petulante del richiedente l'Ufficio perizie può chiudere la procedura

## **II Esame della domanda, scelta della procedura, spese**

### **Art. 8 Esame della domanda da parte dell'Ufficio perizie**

- 1 Il richiedente deve inoltrare una richiesta completa. L'Ufficio mette a disposizione un formulario nel quale vengono elencati i documenti da allegare alla richiesta.<sup>6</sup>
- 2 L'Ufficio perizie inizia l'esame della richiesta dopo il pagamento della tassa amministrativa di CHF 300.- (art. 10 cpv. 1).
- 3 La corrispondenza è tenuta in italiano, tedesco o francese. Eventuali costi per traduzioni e/o interpretariato sono a carico della parte che lo richiede.
- 4 Un errore d'informazione da solo, non può essere oggetto di una perizia, è possibile sottoporlo a perizia solo congiuntamente ad una violazione dell'obbligo di diligenza o ad una colpa d'organizzazione. Altrettanto vale per il nesso causale che non può essere giudicato da solo.
- 5 L'Ufficio perizie non accetta la richiesta, quando l'assunzione delle spese d'onorario del perito (art. 10 cpv. 5 e 6) non è garantita.
- 6 L'Ufficio perizie si riserva il diritto di non accettare la richiesta, quando la sequenza del trattamento non è completa. In particolare, l'Ufficio perizie può esigere che altri medici che hanno partecipato al trattamento del paziente siano inclusi nella perizia.
- 7 L'Ufficio perizie avvisa il richiedente quando mancano informazioni e/o documenti. Le richieste incomplete possono essere completate entro 3 mesi a decorrere dall'avviso. Su richiesta motivata il termine può essere

<sup>4</sup> Nel quadro di assunzione di prove a titolo cautelare secondo l'art. 158 CPC la perizia della FMH è esclusa.

<sup>5</sup> La presenza di una semplice perizia di parte non è un motivo d'esclusione.

<sup>6</sup> Sia la richiesta che gli allegati possono essere inviati all'Ufficio perizie in forma cartacea o elettronica.

prolungato. Trascorso il termine, l'Ufficio perizie si riserva il diritto di rifiutare la richiesta incompleta e di chiudere definitivamente la procedura.

- 8 Su richiesta l'Ufficio perizie concede al medico o all'ospedale coinvolto e al loro assicuratore la possibilità di consultare la documentazione inoltrata dal richiedente sul caso relativo alla richiesta di perizia.
- 9 Nell'ambito dell'esame della domanda l'Ufficio perizie può chiarire ulteriori questioni. Non sussiste alcun diritto ad all'esecuzione di una perizia.

## **Art. 9 Scelta della procedura**

- 1 Per principio, la procedura peritale è svolta per iscritto.
- 2 Le parti possono concordare una perizia congiunta della FMH<sup>7</sup>.
- 3 Il cambio da una, all'altra procedura è escluso.

## **Art. 10 Spese**

- 1 Il richiedente versa, in ogni caso, una tassa amministrativa, non rimborsabile di CHF 300.-, esigibile dal deposito della richiesta presso l'Ufficio perizie. L'Ufficio perizie conferma al richiedente il ricevimento della richiesta e gli invia la fattura. In caso di mancato pagamento della tassa amministrativa entro due mesi dal recapito della fattura, la richiesta, allegati compresi, è rinviata al richiedente e la procedura è chiusa.
- 2 Se l'Ufficio perizie entra nel merito della richiesta, il richiedente deve versare un'ulteriore tassa amministrativa di CHF 700.-<sup>8</sup>. L'importo è esigibile con l'entrata in materia dell'Ufficio perizie. Quest'ultimo informa le parti sulla decisione di entrata in materia e invia al richiedente la fattura. In caso di mancato pagamento di questa tassa, entro due mesi dal recapito della fattura, la procedura è chiusa.
- 3 Se una parte richiede una spiegazione orale della perizia secondo l'art. 19, deve versare un'ulteriore tassa di CHF 300.-, esigibile entro 10 giorni dal recapito della fattura.
- 4 Su tutte le tasse si paga l'imposta sul valore aggiunto.
- 5 Se l'onorario del perito non deve essere pagato in base alla polizza di assicurazione responsabilità civile, esso è pagato, in virtù di un Gentlemen's Agreements del 1982 concluso tra la FMH e l'Associazione svizzera d'assicurazione (ASA), dagli assicuratori di responsabilità civile membri dell'ASA.
- 6 Se un membro della FMH è assicurato presso un assicuratore di responsabilità civile che non è membro dell'ASA, in assenza di una garanzia di assunzione spese, il membro della FMH è obbligato ad assumere l'onorario del perito (art. 35 cpv. 2 Codice deontologico della FMH)<sup>9</sup>.

## **III Domande delle parti, procedura d'entrata in materia, nomina dei periti**

### **Art. 11 Domande concordate tra le parti**

- 1 Sono ammesse domande concrete e concordate con la parte avversa prima dell'inoltro della richiesta. Queste domande possono riguardare soltanto la presunta violazione dell'obbligo di diligenza (compreso il danno alla salute e/o la causalità) o la colpa d'organizzazione.
- 2 L'Ufficio perizie si riserva il diritto di non ammettere domande di parte che superano questo ambito.

### **Art. 12 Decisione dell'Ufficio perizie di entrata o non entrata in materia**

- 1 Se la richiesta è completa, l'Ufficio perizie la invia, allegati compresi, alla società medica specialistica competente. Quest'ultima verifica entro 30 giorni se, da un punto di vista medico, sussistono sufficienti indizi di una presunta violazione dell'obbligo di diligenza o di una colpa d'organizzazione.
- 2 Se la società medica specialistica accetta la richiesta, l'Ufficio perizie comunica l'entrata in materia alle parti. Dopo l'incasso dell'ulteriore tassa secondo l'art. 10 cpv. 2 si procede alla nomina del perito.
- 3 Se la società medica specialistica non accetta la richiesta, l'Ufficio perizie rimette alle parti una decisione di non entrata in materia motivata e definitiva. L'Ufficio perizie può rispondere ad eventuali domande di comprensione.
- 4 I nomi dei delegati della rispettiva società medica specialistica non sono resi noti.

<sup>7</sup> La perizia congiunta della FMH vale come progetto pilota fino al 31 dicembre 2023.

<sup>8</sup> Decisione della Camera medica ordinaria del 28 ottobre 2015, Bollettino dei medici svizzeri del 23 dicembre 2015, pag. 1901.

<sup>9</sup> Decisione della Camera medica ordinaria del 9 maggio 2019, Bollettino dei medici svizzeri del 3 luglio 2019, cfr. pag. 929, in vigore dal 1° aprile 2020.

## Art. 13 Nomina del perito, procedura di ricsuazione

- 1 Con la presentazione della domanda, le parti possono mettersi d'accordo su un perito<sup>10</sup>. Il perito proposto deve essere disposto a svolgere la perizia secondo il presente regolamento.
- 2 Quando il richiedente non propone un perito nella sua richiesta, l'Ufficio perizie lo comunica alla controparte. Quest'ultima, entro il termine di un mese dalla comunicazione, può proporre un perito concordato con la parte richiedente. Il termine per inoltrare la proposta può essere prolungato su richiesta motivata. Si rinuncia alla comunicazione alla controparte, quando le parti, già prima di presentare la richiesta non trovano accordo in merito. Proposte di periti formulate unilateralmente non possono essere prese in considerazione.
- 3 Se la pretesa di risarcimento è diretta contro un ospedale, anche i medici ospedalieri coinvolti devono accettare i periti proposti di comune accordo tra le parti.
- 4 L'eventuale proposta di perito, concordata tra le parti, viene comunicata dall'Ufficio perizie alla competente società medica specialistica. Le parti devono tener conto delle esigenze delle rispettive società mediche specialistiche. Si possono ottenere informazioni al riguardo presso l'Ufficio perizie.
- 5 La società medica specialistica esamina la proposta di perito riguardo alla competenza e all'imparzialità e può, in collaborazione con l'Ufficio perizie, approvare la proposta. Se la società medica specialistica non approva la proposta delle parti, l'Ufficio perizie respinge la proposta con una decisione motivata. La decisione è definitiva. L'Ufficio perizie, in collaborazione con la società medica specialistica, propone alle parti un altro perito.
- 6 Se non è inoltrata alcuna proposta di perito concordata tra le parti, l'Ufficio perizie in collaborazione con la società medica specialistica propone alle parti un perito.
- 7 Se la società medica specialistica non dovesse trovare in Svizzera un perito imparziale e competente in materia può, eccezionalmente, proporre un perito europeo.
- 8 Le parti e i medici ospedalieri coinvolti hanno la possibilità di ricsuare un perito proposto dalla società medica specialistica entro il termine di 15 giorni dall'informazione in base ai seguenti motivi:
  - a) il perito era già coinvolto nel trattamento del paziente;
  - b) il perito si è già occupato del caso;
  - c) il perito ha un interesse personale in materia;
  - d) il perito è o era sposato con il medico incolpato, vive o ha vissuto in un'unione domestica registrata oppure ha o ha avuto una convivenza di fatto;
  - e) il perito è parente o affine del medico incolpato;
  - f) per altri validi motivi.
- 9 Nel caso di considerevoli difficoltà nel designare il perito, l'Ufficio perizie informa il Comitato centrale della FMH, il quale può nominare un perito che non può essere ricsuato dalle parti. L'art. 2 cpv. 2 è applicabile per analogia ai membri della FMH.
- 10 Quando la procedura di ricsuazione è conclusa, l'Ufficio perizie incarica il perito approvato dalle parti e ne informa quest'ultime.

## IV Perizia congiunta della FMH

### Art. 14 Perizia congiunta della FMH

- 1 Il perito deve dichiararsi d'accordo con la perizia congiunta. La discussione orale del caso avviene a una tavola rotonda, organizzata entro 4 mesi dall'affidamento dell'incarico al perito.
- 2 Sono ammessi alla tavola rotonda il paziente (o il suo rappresentante) e il suo rappresentante legale, il medico coinvolto e la sua assicurazione responsabilità civile, un rappresentante dell'ospedale coinvolto e la sua assicurazione responsabilità civile, i medici ospedalieri coinvolti, il perito, il giurista del servizio giuridico della FMH<sup>11</sup> incaricato della pratica, nonché un moderatore. Il paziente, così come pure il medico coinvolto possono decidere se partecipare personalmente.<sup>12</sup>
- 3 Il paziente o il suo rappresentante può, se occorre, farsi accompagnare da un congiunto.
- 4 La moderazione è assunta, se possibile, dalla asim<sup>13</sup> o da un moderatore designato dall'Ufficio perizie.
- 5 Per la preparazione, il perito riceve la richiesta e tutti i documenti medici rilevanti. Il perito adotta le misure necessarie per chiarire la fattispecie, in analogia all'art. 15 cpv. 1.
- 6 È redatto un verbale da una persona designata dall'Ufficio perizie. Il verbale è approvato dal perito,

<sup>10</sup> O più periti per le perizie bi- o pluridisciplinari.

<sup>11</sup> Formalmente l'Ufficio perizie fa parte del servizio giuridico della FMH.

<sup>12</sup> Se il paziente non è rappresentato da un avvocato, deve partecipare personalmente alla discussione orale.

<sup>13</sup> Swiss Academy of Insurance Medicine (asim), medicina assicurativa, ospedale universitario Basilea.

dall'Ufficio perizie e dalle parti presenti alla tavola rotonda. La procedura è chiusa con la consegna del verbale alle parti. In seguito, non sono ammesse né domande supplementari né una richiesta di una procedura peritale scritta.

- 7 L'onorario del perito è pagato secondo l'art. 10 cpv. 5 e 6. Le parti si assumono le proprie spese (spese di viaggio, d'interpretariato, d'avvocato, altre spese, ecc.).
- 8 L'Ufficio perizie coordina l'incontro.

## **V Procedura peritale scritta**

### **Art. 15 Obblighi del perito**

- 1 Il perito adotta le misure necessarie per chiarire la fattispecie:
  - verifica se i documenti scritti, messi a sua disposizione per la perizia sono completi e se necessario ne chiede il complemento;
  - convoca il paziente per una audizione ed un esame;
  - concede alla controparte e ai medici ospedalieri coinvolti la possibilità di esprimere la propria opinione (diritto di essere sentito); si accerta che la controparte, al momento della sua audizione, sia informata circa le fasi critiche degli esami e del trattamento.
- 2 Il perito svolge personalmente la perizia. Può avvalersi di assistenza, però deve essere presente personalmente durante l'esame e l'audizione del paziente e assume la responsabilità della la perizia. Il diritto di essere sentito è curato dal perito e non dall'assistente. Le parti sono informate riguardo ad un'eventuale assistenza.

### **Art. 16 Perizia**

- 1 La perizia deve seguire la struttura dello «Schema per perizie extragiudiziarie della FMH». Si pronuncia esclusivamente sulla questione a sapere se il medico o eventualmente la persona sotto la sua responsabilità, o l'ospedale abbiano violato il dovere di diligenza o siano responsabili di una colpa d'organizzazione. Alla presenza di tale violazione e colpa il perito deve inoltre valutare il danno alla salute e la questione della causalità. Le domande delle parti, ammesse dall'Ufficio perizie, devono essere incluse dal perito nel suo giudizio.
- 2 La perizia avviene ex ante; il perito emette un giudizio complessivo e non è legato alla presunzione d'errore del richiedente e alle domande di parte.
- 3 In caso di diversi periti, questi coordinano il loro lavoro e consegnano all'Ufficio perizie solo un'unica perizia.
- 4 La perizia è redatta in italiano, tedesco o francese. Eventuali spese di traduzione sono a carico della parte richiedente.
- 5 La perizia si esprime unicamente su questioni mediche. L'apprezzamento giuridico incombe alle parti.
- 6 La perizia deve essere eseguita con la stessa diligenza e grado d'oggettività adottate per una perizia richiesta da un tribunale.

### **Art. 17 Consegna della perizia**

- 1 Il perito ha il dovere di inviare il progetto di perizia all'Ufficio perizie per garantirne la qualità. Il progetto di perizia deve essere inoltrato all'Ufficio perizie nel termine di quattro mesi dall'affidamento dell'incarico al perito. Su richiesta motivata, il termine può essere prolungato di un mese. Le eventuali modifiche della perizia devono essere eseguite entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle osservazioni formulate da un giurista del servizio giuridico della FMH incaricato della pratica.
- 2 Quando i termini non sono rispettati dal perito, il Comitato centrale della FMH può segnalare il perito, membro della FMH, presso la competente Commissione deontologica per violazione dell'art. 35a del Codice deontologico della FMH.
- 3 L'Ufficio perizie invia tempestivamente alle parti la perizia definitiva. Con questo, il perito e l'Ufficio perizie hanno portato a termine il loro compito (salvo eccezione dell'art. 18 e 19). Le parti non sono legate al risultato della perizia.
- 4 L'Ufficio perizie esegue nello stesso caso una sola perizia.

## Art. 18 Domande complementari

- 1 Le parti possono inoltrare una richiesta di complemento motivata all'Ufficio perizie entro due mesi dal ricevimento della perizia definitiva.
- 2 L'Ufficio perizie comunica alla controparte le domande complementari, per dare anche a questa la possibilità di depositarne entro il termine di un mese dalla comunicazione. Il giurista del servizio giuridico della FMH, incaricato della pratica, decide quali domande complementari sono trasmesse al perito per la risposta.
- 3 Il perito deve rispondere alle domande complementari entro due mesi dal momento che le ha ricevute. Su richiesta motivata, il termine può essere prolungato di un mese.
- 4 La procedura è chiusa con il recapito delle risposte alle domande complementari. Un'ulteriore spiegazione orale della perizia secondo l'art. 19 non è ammessa.

## Art. 19 Spiegazione orale della perizia

- 1 Le parti possono inoltrare presso l'Ufficio perizie, una richiesta motivata per una spiegazione orale della perizia, nel termine di due mesi dal momento che hanno ricevuto la perizia definitiva. Il perito e la controparte devono dichiararsi d'accordo con la spiegazione orale della perizia.
- 2 La spiegazione orale della perizia tende a chiarire questioni di comprensione, sono escluse invece domande nuove e finora sconosciute dal perito.
- 3 L'Ufficio perizie non ha l'obbligo di entrare in materia sulla richiesta. Quando entra in materia, la parte che richiede la spiegazione orale della perizia deve pagare la tassa secondo l'art. 10 cpv. 3.
- 4 La spiegazione orale ha luogo entro 2 mesi dall'incasso della tassa.
- 5 Sono ammessi alla spiegazione orale della perizia, il paziente (o il suo rappresentante) e il suo rappresentante legale, il medico coinvolto e la sua assicurazione responsabilità civile, un rappresentante dell'ospedale coinvolto e la sua assicurazione responsabilità civile, i medici ospedalieri coinvolti, il perito, il giurista dell'Ufficio perizie incaricato della pratica nonché un moderatore. Il paziente, così come pure il medico coinvolto possono decidere se partecipare personalmente.<sup>14</sup>
- 6 La moderazione è assunta, se possibile, dalla asim o da un moderatore designato dall'Ufficio perizie.
- 7 Si redige un verbale, l'Ufficio perizie designa la persona preposta. Il verbale è approvato dal perito, dall'Ufficio perizie e dalle parti presenti. La procedura è chiusa con la consegna del verbale alle parti. Non sono ammesse domande complementari ai sensi dell'art. 18.
- 8 L'onorario del perito per la spiegazione orale è assunto dall'assicurazione responsabilità civile del medico o dell'ospedale. L'Ufficio perizie esige una garanzia d'assunzione dei costi. Le parti si assumono le proprie spese (spese di viaggio, d'interpretariato, d'avvocato, altre spese, ecc.).
- 9 L'Ufficio perizie coordina l'incontro.

## Art. 20 Garanzia di qualità

- 1 La qualità del progetto di perizia o della decisione di non entrata in materia è verificata da un giurista dell'Ufficio perizie. Scopo di questo esame è di garantire una stesura completa, chiara, libera da contraddizioni e conforme alle esigenze dell'obbligo di motivazione, ecc. affinché venga garantita un'alta qualità delle perizie anche dal profilo giuridico.
- 2 L'Ufficio perizie ha il diritto di utilizzare le perizie a scopo di valutazioni per migliorare la qualità.

---

<sup>14</sup> Se il paziente non è rappresentato da un avvocato, deve partecipare personalmente alla discussione orale.

## **VI Consiglio scientifico, varia**

### **Art. 21 Consiglio scientifico**

- 1 Il Comitato centrale della FMH istituisce un Consiglio scientifico con l'incarico di sorvegliare l'attività dell'Ufficio perizie e di garantirne la neutralità. In particolare, il Consiglio scientifico ha il diritto di consultare gli atti dell'Ufficio perizie. I compiti del Consiglio sono definiti in un allegato separato al presente regolamento.
- 2 Il Consiglio scientifico si compone di un rappresentante dei medici, dei pazienti, delle assicurazioni e della Swiss Insurance Medicine (SIM).

### **Art. 22 Obbligo del segreto professionale, obbligo di custodia**

- 1 Sia il perito incaricato della perizia, che l'Ufficio perizie sono tenuti a comunicare i fatti di cui sono venuti a conoscenza nel corso di una procedura, esclusivamente alle parti in causa. Sono riservate le procedure giudiziarie.
- 2 Dopo la chiusura della procedura la documentazione medica è restituita al richiedente. L'Ufficio perizie conserva gli ulteriori documenti durante venti anni al massimo.

### **Art. 23 Entrata in vigore, disposizioni transitorie**

La presente revisione del regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2019. Le procedure attualmente in corso, sono portate a termine secondo il regolamento precedente.